

# STATUTO

## TITOLO I NORME GENERALI

### ART. 1 COSTITUZIONE CONSORZIO

**E' costituito, per l'esercizio associato di funzioni, tra la Provincia di Lecco, la Provincia di Milano e i Comuni di Barzanò, Besana Brianza, Briosco, Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza, Cremella, Monticello Brianza, Nibionno, Renate, Sirtori, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Viganò il CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI - Centro di produzione e diffusione di cultura, formazione, arte spettacolo-Ente di supporto all'azione educativa - ai sensi dell'art. 31 del del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito denominato T.U., e successive modificazioni ed integrazioni.**

### ART. 2 SCOPI E COMPITI

Il Consorzio ha lo scopo di

- promuovere, presso gli immobili di sua proprietà, attività di formazione permanente, anche d'eccellenza, in accordo con soggetti pubblici e privati;
- promuovere e gestire attività culturali che prendendo avvio dalle realtà civiche del territorio attivino positive collaborazioni con enti e associazioni diversi;
- provvedere alla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare sia direttamente sia attraverso altri soggetti individuati mediante procedure previste dalla normativa
- organizzare e gestire ogni servizio complementare all'attività educativa, culturale e scolastica del territorio per agevolarne e garantirne la fruizione

Nel rispetto delle finalità indicate il complesso immobiliare può essere ristrutturato, recuperato e restaurato anche con insediamento di eventuali strutture ricettive a supporto, in collaborazione o attraverso altri soggetti pubblici o privati, con apposita convenzione.

### ART. 3 SEDE LEGALE

Il Consorzio ha sede in Villa Greppi - Monticello, via Monte Grappa, 21.

### ART. 4 DURATA

- 1. Il Consorzio ha durata sino al 2030, termine che potrà essere prorogato sempreché, permangano gli scopi per i quali il Consorzio è stato costituito. Esso potrà essere sciolto in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, per disposizione di legge o nel caso previsto all'art. 37 del presente Statuto.**
- 2. Ciascuno degli Enti potrà volontariamente ritirarsi dal Consorzio e tale recesso verrà recepito con provvedimento dell'Assemblea Consorziale contenente le opportune modifiche da apportare alla Convenzione ed allo Statuto tramite approvazione da parte degli Enti consorziati.**
- 3. Il recesso avrà decorrenza dal primo gennaio del terzo anno successivo alla sua comunicazione. L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni con effetti permanenti già assunti alla data della comunicazione del recesso. All'Ente recedente, se non diversamente stabilito dall'Assemblea in ordine al pregiudizio e all'impossibilità del conseguimento degli scopi e oggetto sociali che potrebbe derivarne all'ente, spetterà la liquidazione della propria quota patrimoniale al momento dello scioglimento del Consorzio.**

## ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dall'edificio scolastico, sede dell'ITCS "A. Greppi", che costituisce proprietà indivisibile e indisponibile;
- b) dal complesso immobiliare denominato Villa Greppi composto dalla Villa propriamente detta e dalle relative dipendenze, dalle aree a parco e a giardino e dai terreni annessi alla proprietà, dai beni mobili e dalle quote associative conferite dagli Enti;
- c) da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
- d) da contributi straordinari conferiti dagli Enti o da terzi;
- e) da ogni diritto che venga devoluto al Consorzio o acquisito dal Consorzio stesso;
- f) da conferimenti di nuovi Enti pubblici che vengano a far parte del Consorzio ai sensi del successivo art. 7.

## ART. 6 CONVENZIONE

1. Tra gli Enti consorziati, ai sensi dell'art., 31 del T.U., è approvata una convenzione.
2. Il Consorzio può stipulare ulteriori convenzioni per estendere ad Enti locali non aderenti, che ne avessero temporanea necessità, la propria attività.

## ART. 7 AMMISSIONE DI NUOVI ENTI PUBBLICI

1. E' consentita l'adesione di altri Enti pubblici al Consorzio, dopo la sua istituzione. Gli Enti interessati devono formalizzare la richiesta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, dichiarando di accettare il presente Statuto e la relativa Convenzione.
2. L'Assemblea consortile esamina la richiesta determinando anche l'ammontare dei conferimenti cui è subordinata la partecipazione, calcolato con riferimento allo stato patrimoniale ed al bilancio di esercizio dell'ente al momento di presentazione della domanda.
3. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti pubblici presuppone la necessaria revisione del presente Statuto e della Convenzione, da approvarsi da ciascun soggetto associato. La Convenzione determinerà i criteri di attribuzione delle quote per i nuovi soci e la redistribuzione delle quote tra quelli già consorziati.
4. L'Ente richiedente, al momento della domanda di ammissione non deve trovarsi in posizione debitoria nei confronti del Consorzio.
5. I nuovi Enti che entrano a far parte del Consorzio non potranno vantare alcun diritto sul valore patrimoniale del Consorzio preesistente al loro ingresso.

## TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO

### ART. 8 ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consorzio.

### ART. 9 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio.

#### ART. 10 COMPOSIZIONE E MODALITÀ D'INSEDIAMENTO

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti associati di cui all'art. 1 nelle persone dei rispettivi Sindaci, Presidenti o dei loro delegati.
2. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella Convenzione.
3. La prima riunione dell'Assemblea sarà presieduta dal componente più anziano di età al momento dell'apertura della riunione.

#### ART. 11 INSEDIAMENTO

1. Nella prima seduta l'Assemblea, preliminarmente, prende atto del suo insediamento e verifica la regolarità della sua composizione.
2. Nomina quindi con separate votazioni a scrutinio palese il proprio Presidente e Vice Presidente da scegliersi tra i Sindaci dei Comuni consorziati. Si estende a tali cariche il divieto di nomina di cui all'art. 19, comma 3 del presente Statuto.
3. Risulteranno eletti i candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti favorevoli e rimarranno in carica cinque anni, fintanto che fanno parte dell'Assemblea.
4. Nella stessa seduta elegge il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 19.

#### ART. 12 MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

1. I membri dell'Assemblea esercitano le loro funzioni per la realizzazione delle finalità del Consorzio, rappresentando gli interessi e le aspettative dei rispettivi Enti di appartenenza.
2. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea. Per tali finalità hanno diritto di ottenere tutte le informazioni utili dagli uffici.
3. Per l'esercizio delle funzioni sono attribuite ai membri le indennità secondo quanto stabilito dalla legge ed in relazione al successivo art. 27.

#### ART.13 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti:
  - a) verifica della regolarità della sua costituzione;
  - b) nomina del proprio Presidente e Vice Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e del suo Vice Presidente;
  - c) definizione di piani e programmi per l'attuazione degli scopi del Consorzio, approvazione del bilancio preventivo e sue variazioni e del bilancio pluriennale, del conto consuntivo, delle spese vincolanti i bilanci per più esercizi escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - d) acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permuthe che non siano già espressamente previsti in altri atti fondamentali dell'Assemblea;
  - e) nomina dell'organo di revisione e determinazione dei relativi emolumenti;
  - f) approvazione dei regolamenti consorziali;
  - g) formulazione di proposte agli Enti consorziati di modifica dello Statuto e della Convenzione;
  - h) determinazioni in ordine allo scioglimento del Consorzio e ai criteri regolanti i recessi degli Enti;
  - i) approvazione delle convenzioni con altri Enti locali o soggetti diversi;
  - l) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri, di cui al successivo art. 21.
2. Ai sensi di legge saranno trasmessi a tutti gli Enti aderenti al Consorzio gli atti fondamentali indicati alle lettere b), c), g), h) del precedente comma.

#### ART. 14 SEDUTE

1. Le sedute dell'Assemblea sono di norma pubbliche, sono segrete qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti concernenti la qualità di persone.  
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei membri i quali siano portatori di almeno il 50% delle quote di partecipazione in prima convocazione o la presenza di almeno un terzo dei membri i quali siano portatori di almeno il 30% delle quote di partecipazione in seconda convocazione.
2. La seconda convocazione deve seguire di almeno 24 ore la precedente.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza delle quote dei votanti, salvi i casi di cui all'art.13, comma 1, lett. c), per il quale è prevista la maggioranza assoluta delle quote consorziali; lett. b) per il quale è prevista la maggioranza assoluta delle quote consorziali espressa almeno dalla metà dei membri componenti l'Assemblea ed i casi di cui alla lett. d), g), h) e i) per i quali è prevista la maggioranza dei due terzi espressa almeno dalla metà dei membri componenti l'Assemblea, salve comunque speciali maggioranze previste dalla legge.
4. La votazione avviene per voto palese o a scrutinio segreto qualora si tratti di argomenti concernenti persone e implicino apprezzamenti e valutazioni circa la loro qualità e capacità.
5. Il Presidente dell'Assemblea constata la validità dell'adunanza, ne dirige i lavori e dà atto della regolarità delle votazioni.
6. I componenti del Consiglio d'Amministrazione partecipano ai lavori dell'Assemblea, anche con funzioni di relatore, senza peraltro diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
7. L'Assemblea si riunisce periodicamente previa convocazione del Presidente e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del piano programma, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo.

#### ART. 15 VERBALI

1. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.
2. Ogni proposta di deliberazione va accompagnata dai pareri e dalle attestazioni previste dalle disposizioni di legge.
3. L'esecutività delle deliberazioni dell'Assemblea è soggetta alle norme stabilite dal T.U. per i Consigli Comunali e Provinciali, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti in analogia a quanto previsto dall'art. 124 del T.U. della legge sopra citata.

#### ART. 16 CONVOCAZIONI

1. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal suo Presidente con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattare. Nello stesso avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono pervenire ai membri dell'Assemblea almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Ove la situazione lo richieda, l'Assemblea può essere riunita d'urgenza. In tal caso gli avvisi devono essere trasmessi almeno 24 ore prima della seduta.

#### ART. 17 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di N. 7 membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente.

#### ART. 18 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo del Consorzio, compie tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente o dei responsabili dei servizi.

2. Le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione. Esse dovranno essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### ART. 19 CRITERI DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DURATA

1. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Assemblea alla prima adunanza, subito dopo il suo insediamento, con modalità fissate dal presente articolo.
2. I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica 5 anni e devono essere scelti fra cittadini che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, risultanti da apposito curriculum.
3. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi consortili.
4. Il Presidente e il Vice Presidente sono designati alternativamente dalle due Province, pertanto la Provincia che designa per prima il Presidente designerà alla scadenza il Vice Presidente.
5. I restanti cinque componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dai Comuni consorziati nel rispetto delle seguenti modalità:
  - uno dal Comune di Monticello Brianza, in quanto Comune consorziato, in subordine verrà indicato dall'Assemblea;
  - due dai Comuni della Provincia di Milano;
  - due dai Comuni della provincia di Lecco, di cui uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 4000 abitanti.
6. La nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese cumulativamente, a maggioranza assoluta delle quote degli Enti espressa almeno dalla metà dei membri componenti l'Assemblea.
7. Qualora nella prima seduta dell'Assemblea per il mancato raggiungimento della prescritta maggioranza, non si riuscisse ad eleggere gli organi, viene disposta, entro trenta giorni, una nuova votazione con la quale il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti con maggioranza semplice delle quote di rappresentanza dei votanti.
8. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il mandato sono sostituiti dall'Assemblea consortile nella prima adunanza utile, secondo i criteri di cui al presente articolo.

#### ART. 20 SEDUTE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente.
2. Per le modalità di convocazione dell'organo si eseguono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16.
3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
4. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono invitare, per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati devono uscire dall'aula delle adunanze al momento del voto.
5. Ciascun consigliere ha diritto di aver tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato.
6. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica compreso il Presidente.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di votanti.
8. Le deliberazioni sono prese a votazione palese.
9. Su richiesta di ciascun consigliere, nel verbale si constatano le motivazioni del voto contrario e dell'astensione.

10. Di ogni delibera viene redatto il processo verbale a cura del Segretario che lo sottoscrive assieme con il Presidente.

#### ART. 21 RESPONSABILITA'

1. I Consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio.
2. In ogni caso i Consiglieri sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.
3. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei consiglieri non si estendono a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel verbale della deliberazione del Consiglio.
4. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri è promossa in seguito a deliberazione motivata dell'Assemblea.

#### ART. 22 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente il Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne firma i processi verbali in unione al Segretario;
- b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dal Consiglio di Amministrazione;
- c) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni con l'utenza siano informate a trasparenza e correttezza;
- d) firma la corrispondenza;
- e) sovrintende agli uffici e servizi consorziali e veglia al loro ordinato funzionamento;
- f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
- g) stipula le convenzioni di pertinenza consorziale; stipula contratti in assenza dei Responsabili di servizio e qualora il Segretario funga da ufficiale rogante, nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia;
- h) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti consorziali e da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
- i) adotta d'urgenza i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dell'attività consorziale, salvo ratifica dei relativi atti da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

#### ART. 23 SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano d'età.

### TITOLO III ORGANI DI CONTROLLO E AUSILIARI

#### ART. 24 ORGANO DI REVISIONE

1. L'Assemblea consortile elegge, a maggioranza assoluta dei presenti, il Revisore dei Conti, scelto fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
2. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. La designazione del Revisore spetta ai Comuni ricompresi nell'ambito territoriale provinciale che non ha designato il Presidente.

#### ART. 25 SOSTITUZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

In caso di cessazione del revisore per qualsiasi causa, l'Assemblea procede entro 30 giorni dalla data di cessazione alla sostituzione, provvedendo alla nuova nomina nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 24).

#### ART. 26 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

1. L'organo di revisione esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. E' tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese, entrate e/o modifiche patrimoniali.
3. E' tenuto a presentare all'Assemblea, per il tramite del Consiglio di Amministrazione, ogni sei mesi e comunque tutte le volte che lo ritiene necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta. Può altresì presentare rilievi e proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione. Qualora vengano presentate da uno o più membri dell'Assemblea rilievi in ordine a fatti afferenti alla gestione dell'Ente, il revisore ne riferisce nella prima relazione utile.
4. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, l'Organo di revisione presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenza alla relativa seduta dell'Assemblea.
5. L'Organo di revisione può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed a rilievi mossi all'operato del Consorzio e pertanto presenza in tale sede alle relative riunioni.

#### ART. 27 INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI

L'ammontare delle indennità agli amministratori è deliberato dai rispettivi Organi di appartenenza. Per le indennità di carica il limite massimo è riferito a quanto previsto per un comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, ridotto della metà.

### TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

#### ART. 28 CRITERI ORGANIZZATIVI

1. Il Consorzio organizza i servizi e gli uffici occorrenti all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali basandosi sui criteri di funzionalità, di autonomia, di flessibilità tra i vari settori operativi e di economicità di gestione.
2. L'organizzazione strutturale deve essere aperta per consentire rapporti specialistici esterni.

#### ART. 29 SEGRETARIO DIRETTORE

1. Il C.d.A. affida l'incarico di Segretario ad un iscritto all'albo di cui all'art. 98 del T.U. 267/00, in servizio preferibilmente presso uno degli Enti consorziati.
2. Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle sue funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi.
3. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne redige i verbali, roga gli atti e i contratti nell'interesse del Consorzio e nelle forme previste dall'ordinamento e dal relativo regolamento consorziale; provvede all'autenticazione ed al rilascio di atti e di documenti di pertinenza consorziale ai sensi della legge 4.01.1986, n. 15.

4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e degli altri atti dispositivi degli organi consorziali e ne cura l'attuazione.
5. Le altre attribuzioni del Segretario saranno specificate nel regolamento del personale congiuntamente alle correlative responsabilità.
6. Il Segretario svolge le funzioni di Direttore per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 dell'art. 108 T.U. 267/00.
7. Il compenso per l'incarico e lo svolgimento delle funzioni di Segretario Direttore non potrà superare la percentuale mensile contemplata per gli incarichi di supplenza stabilita dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali valevole tempo per tempo.

#### ART. 30 PERSONALE

1. L'articolazione organizzativa specifica e la dotazione organica del Consorzio sono definite dalla pianta organica.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione recettive della contrattazione collettiva prevista.
3. L'ordinamento del personale sarà informato ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e professionalità, in conformità alle disposizioni di legge e della normativa contrattuale, avendo riguardo alla specifica struttura del Consorzio.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti consorziati, previo consenso delle Amministrazioni interessate, in casi straordinari e a tempo determinato.

### TITOLO V GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

#### ART. 31 CRITERI DI GESTIONE

La gestione delle funzioni consorziali deve perseguire risultati di efficienza, d'efficacia e di economicità.

#### ART. 32 DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI ECONOMICI FINANZIARI FONDAMENTALI

1. Il bilancio pluriennale e la relazione programmatica che lo accompagna indicano per ciascun esercizio le risorse disponibili, le iniziative per un loro impiego e le operazioni di finanza straordinaria ritenute necessarie; fissano inoltre le priorità da assegnare alle spese ed ai servizi in programma.
2. Il bilancio pluriennale ha durata triennale.
3. Il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa è deliberato dall'Assemblea consorziale entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità, e del pareggio economico e finanziario.  
L'approvazione è posticipata nel caso di proroga secondo l'ordinamento degli enti locali.
4. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi e determinano le linee dei provvedimenti amministrativi da assumersi dal Consiglio di Amministrazione nella fase attuativa.
5. Il conto consuntivo è accompagnato, oltre che dalla relazione dei revisori, da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione recante valutazioni sull'efficacia della propria opera sulla base dei risultati conseguiti in rapporto alle previsioni ed ai costi sostenuti. Esso è deliberato dall'Assemblea consorziale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento salvo diversa disposizione di legge.

#### ART. 33 SERVIZIO DI TESORERIA

Il Consorzio ha un proprio tesoriere. Il servizio di tesoreria viene affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito a seguito di indizione di gara pubblica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

#### ART. 34 QUOTE DI PARTECIPAZIONE CONSORZIALE

1. La partecipazione degli Enti consorziati viene determinata in quote fissate nella convenzione costitutiva, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 comma 3 e all'art.7 del presente Statuto.
2. L'Assemblea determina, con la deliberazione di approvazione del bilancio, le quote di partecipazione degli enti alle spese generali e di investimento. L'Assemblea determina altresì l'ammontare dei conferimenti da parte degli enti consorziati per la copertura degli eventuali costi sociali.
3. Qualora vengano consorziati nuovi Enti pubblici, la loro quota di partecipazione alla spesa verrà regolata secondo le modalità di cui all'art. 7.
4. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il versamento delle quote annuali di cui al presente articolo va effettuato alla Tesoreria del Consorzio a rate trimestrali anticipate di uguale importo.
5. Il Presidente, trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede al recupero delle quote nei modi previsti dalle norme vigenti, ivi compresi la procedura stabilita dall'art. 32 del D.L. 28.2.1983, n. 55 convertito nella legge 26.4.1983, n. 131.

### TITOLO VI PUBBLICITA' E ACCESSO AGLI ATTI

#### ART. 35 PUBBLICITA' DEGLI ATTI CONSORTILI

1. Gli atti dell'Amministrazione consorziale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per oggetto di motivato provvedimento del Presidente assunto in conformità al regolamento consorziale adottato ai sensi di legge.
2. Ferme le norme di legge sulla durata e sulle scadenze per la loro pubblicazione, i provvedimenti formali degli organi sono esposti nell'Albo del Consorzio presso la sua sede legale.

#### ART. 36 ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio secondo le modalità stabilite dalla legge 7.8.1990, n. 241.
2. Le misure organizzative, le categorie di documentazione sottratte all'accesso per le esigenze previste dalla legge, gli atti considerati interni e le condizioni, gratuite o onerose, per l'accesso e l'acquisizione di copie saranno disciplinate da apposito regolamento.

### TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 37 SCIoglimento DEL CONSORZIO

1. Il Consorzio può essere sciolto su formale e motivata richiesta dei consorziati i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi delle quote patrimoniali e nel contempo rappresentino almeno la metà dei membri componenti l'Assemblea.
2. In caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio verrà trasferito agli Enti Consorziati in ragione della partecipazione degli stessi.

#### ART. 38 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non sia diversamente disposto nel presente Statuto si osservano le norme del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali.
2. Sino all'adozione di regolamenti previsti per l'attuazione del presente Statuto o da vigenti disposizioni di legge, ai quali si provvederà entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto stesso, continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti nelle disposizioni ancora compatibili con la Convenzione e lo Statuto medesimo.

#### ART. 39 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sottoscrizione della Convenzione costitutiva del Consorzio.

#### ART. 40 NORMA TRANSITORIA

Le adesioni al presente Statuto, da approvarsi dagli enti entro il **30 settembre 2005**, dovranno pervenire alla sede del Consorzio **entro e non oltre il 20 ottobre 2005**. La deliberazione di recepimento da parte dell'Assemblea consorziale terrà conto delle adesioni pervenute e determinerà l'automatica modifica dell'art. 1. La presente norma si pone in deroga a quanto previsto dall'art. 7.

### **Allegato 2**

**Convenzione costitutiva del CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI "Centro di Produzione e Diffusione di Cultura, Formazione Arte, Spettacolo - Ente di Supporto all'Azione Educativa.**

L'anno duemilacinque addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ fra i Signori

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Presidente della Provincia  
di Milano

VIRGINIO BRIVIO nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Presidente della Provincia di Lecco  
e i signori sottoelencati, ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in  
nome per conto dei rispettivi Enti in forza delle seguenti deliberazioni a fianco di ciascuno riportate :

<b>Nominativo</b>	<b>Del Comune di</b>	<b>Carica / atto di consiglio</b>
	Barzanò	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Besana Brianza	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Briosco	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Bulciago	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Casatenovo	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Cassago Brianza	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Cremella	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Monticello Brianza	Sindaco / Assessore delegato

		Del. C.C., n. _____ in data _____
	Nibionno	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Renate	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Sirtori	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Triuggio	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Veduggio con Colzano	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Verano	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Viganò	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____

## **PREMESSO**

- che in data 31/12/2005, avrà scadenza per decorrenza naturale del termine originariamente fissato, il Consorzio Brianteo VILLA GREPPI “ Centro di produzione e diffusione di Cultura, Arte, Spettacolo – Ente Gestore di Servizi di Supporto all’Azione Educativa;
- che i predetti Enti già consorziati hanno accertato l'esigenza dei presupposti d'ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme e pertanto hanno espresso la volontà di procedere alla sua proroga;
- che in conformità agli artt. 30 e 31 del T.U.E.L. 267/2000 i rispettivi Consigli, con deliberazioni anzidette, hanno approvato i progetti di Convenzione e di nuovo Statuto consortile con le relative modifiche;

## **TUTTO QUANTO PREMESSO**

tra i sopraccitati Enti locali si conviene e si stipula quanto segue:

**1** - AI CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI “Centro di produzione e diffusione di Cultura, Arte, Spettacolo – Ente Gestore di servizi di supporto all’Azione Educativa” succede, di diritto, conservandone la personalità giuridica pubblica, Il CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI "Centro di Produzione e Diffusione di Cultura, Formazione Arte, Spettacolo - Ente di Supporto all'Azione Educativa".

**2** - IL CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI dotato di propria capacità di agire per la gestione di servizi a rilevanza sociale con autonomia gestionale ha le finalità:

- di promuovere, presso gli immobili di sua proprietà, attività di formazione permanente, anche d'eccellenza, in accordo con soggetti pubblici e privati :
- promuovere e gestire attività culturali che prendendo avvio dalle realtà civiche del territorio attivino positive collaborazioni con enti e associazioni diversi,
- provvedere alla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare sia direttamente sia attraverso altri soggetti individuati mediante procedure previste dalla normativa,
- organizzare e gestire ogni servizio complementare all’attività educativa, culturale e scolastica del territorio per garantirne ed agevolarne la fruizione.

Nel rispetto delle finalità indicate il complesso immobiliare può essere ristrutturato, recuperato e restaurato anche con insediamento di eventuali strutture ricettive a supporto, in collaborazione o attraverso altri soggetti pubblici o privati, con apposita convenzione.

**3** - Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2030 , termine che potrà essere prorogato sempre che permangano gli scopi per i quali il Consorzio è stato costituito. Esso potrà essere sciolto in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, per disposizione di legge o nel caso di formale e motivata richiesta dei consorziati i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi delle quote patrimoniali e nel contempo rappresentino almeno la metà dei membri componenti l'Assemblea. In caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio verrà trasferito agli Enti Consorziati in ragione della partecipazione degli stessi.

Ciascuno degli Enti potrà volontariamente ritirarsi dal Consorzio e tale recesso verrà recepito con provvedimento dell'Assemblea Consortile contenente le opportune modifiche da apportare alla Convenzione ed allo Statuto tramite approvazione da parte degli Enti consorziati.

Il recesso avrà decorrenza dal 1 gennaio del terzo anno successivo alla sua comunicazione. L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni con effetti permanenti già assunti alla data della comunicazione del recesso . All'Ente recedente, se non diversamente stabilito dall'Assemblea in ordine al pregiudizio e all'impossibilità del conseguimento degli scopi e oggetto sociali che potrebbe derivarne all'ente, spetterà la liquidazione della propria quota patrimoniale al momento dello scioglimento del Consorzio.

**4** – Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri Enti pubblici al Consorzio dopo la sua istituzione. Gli enti interessati devono formalizzare la richiesta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, dichiarando di accettare la presente Convenzione e lo Statuto.

L'Assemblea consortile esamina la richiesta determinando anche l'ammontare dei conferimenti cui è subordinata la partecipazione, calcolato con riferimento allo stato patrimoniale ed al bilancio di esercizio dell'ente al momento di presentazione della domanda.

I criteri di attribuzione delle quote sono stabiliti con deliberazione di Assemblea che tenga conto di quanto indicato nel comma precedente ed in relazione alla definizione del conferimento finanziario del nuovo ente si procederà alla nuova suddivisione delle quote di partecipazione fra gli enti associati.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti Pubblici presuppone la necessaria revisione della presente Convenzione e dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato.

**5** - Per le questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione devono richiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio se lo richiedono i rispettivi componenti:

a) dell'Assemblea, se rappresentanti almeno un terzo delle quote;

b) del Consiglio di Amministrazione, se rappresentanti la maggioranza dei componenti.

Il parere deve essere comunicato entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il parere s'intende espresso favorevolmente.

Gli atti fondamentali del Consorzio devono essere trasmessi a tutti gli Enti aderenti al Consorzio. Sono considerati atti fondamentali ai sensi dell'art. 31, comma 3 del T.U.E.L 267/2000, quelli indicati dall'art. 13 dello Statuto.

**6** - La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente.

Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consorziale.

La risposta e le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 90 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

**7-** Ciascun Ente consorziato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività di essa secondo le quote percentuali riportate nell'allegato A) che è parte integrante del presente atto, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4, 3° comma, e 7 dello Statuto.

L'Assemblea determina, con la deliberazione di approvazione del bilancio, le quote di partecipazione degli enti alle spese generali e di investimento; determina altresì l'ammontare dei conferimenti aggiuntivi di parte corrente da parte degli enti consorziati per la copertura degli eventuali costi sociali.

L'effettiva potestà d'intervento di ciascun Ente nei processi decisionali in sede di Assemblea viene correlata in misura proporzionale alla quantificazione dell'accollo finanziario sopportato.

Per i Comuni le quote di partecipazione vengono commisurate alla popolazione residente legale di ciascun Comune al 31 dicembre calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati dell'ISTAT.

Per le Province la relativa quota viene determinata nel 27,25% delle spese ed oneri consorziali.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale potrà essere previsto un maggiore concorso provinciale previa specifica determinazione dei competenti organi dell'Amministrazione Provinciale. Di tali maggiori

concorsi si terrà conto in caso di scioglimento del Consorzio secondo quanto previsto al precedente punto 3).

**8-** Il Foro di Lecco avrà giurisdizione e competenza esclusiva sugli eventuali conflitti fra un Ente associato ed il Consorzio in ordine all'attività concernente i servizi in oggetto del Consorzio stesso.

**9 -** Oltre l'osservanza dello Statuto i consorziati si ritengono impegnati ad applicare quelle altre disposizioni consorziali dirette ad assicurare il regolare andamento dell'amministrazione dei servizi.

**10 -** La proroga del Consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione da parte di tutti gli Enti aderenti, sottoscrizione che dovrà avvenire entro il 15/11/2005.

IL CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI " Centro di Produzione e Diffusione di Cultura, Formazione, Arte, Spettacolo - Ente di Supporto all'Azione Educativa", assicura la continuità di tutti i rapporti giuridici in corso attivi e passivi, assunti dal CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI "Centro di produzione e diffusione di Cultura, Arte, Spettacolo – Ente Gestore di servizi di supporto all’Azione Educativa” sino alla data del 31/12/2005.

Gli organi uscenti del Consorzio durano in carica fino all'elezione dei successori.

Provincia di Milano \_\_\_\_\_

Provincia di Lecco \_\_\_\_\_

Comune di Barzanò \_\_\_\_\_

Comune di Besana B.za \_\_\_\_\_

Comune di Briosco \_\_\_\_\_

Comune di Bulciago \_\_\_\_\_

Comune di Casatenovo \_\_\_\_\_

Comune di Cassago B.za \_\_\_\_\_

Comune di Cremella \_\_\_\_\_

Comune di Monticello Brianza

---

Comune di Nibionno

---

Comune di Renate

---

Comune di Sirtori

---

Comune di Triuggio

---

Comune di Veduggio con Colzano

---

Comune di Verano B.za

---

Comune di Viganò

---

ALLEGATO "A"		
	Residenti (dati ISTAT 2004)	Quote percentuali
Provincia Milano		27,25
Provincia Lecco		27,25
Barzanò	4898	2,67
Besana in Brianza	14585	7,94
Biosco	5576	3,09
Bulciago	2811	1,53
Casatenovo	12242	6,66
Cassago Brianza	4244	2,31
Oremella	1609	0,88
Monticello Brianza	4179	2,28
Nibionno	3411	1,86
Renate	3368	2,11
Sirtori	2844	1,55
Triuggio	8055	4,38
Veduggio con Colzano	4368	2,38
Verano Brianza	8968	4,88
Vigano	1804	0,98
<b>Totale</b>	<b>83562</b>	<b>100</b>

## ARGOMENTO N°6

### OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE MODIFICATI CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n° 90 del 22.12.94, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato lo Statuto e la relativa Convenzione costitutiva conseguente il rinnovamento del Consorzio Brianteo per l'istruzione media superiore e per l'educazione permanente di Monticello Brianza, al quale ha aderito il Comune di Triuggio;
- con successive deliberazioni di C.C. n° 32 del 10.03.95, n° 32 del 12.07.1996, n° 10 del 27.02.98 e n° 26 del 22.04.2005 vennero apportate alcune modifiche allo Statuto del Consorzio Brianteo Villa Greppi;
- con deliberazione assembleare n° 14 del 29.11.2003 si stabilì di demandare ad apposita Commissione di Studio la formulazione di modifiche al testo dello Statuto consortile, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze di funzionamento avanzate da diversi Enti consorziati;

Viste le proposte di modifiche agli articoli 1 e 40 dello statuto;

Vista la proposta di Convenzione del Consorzio in oggetto;

Rilevato che alcuni comuni, già soci del Consorzio, stanno ora provvedendo a formalizzare la loro adesione allo stesso; circostanza che rende quindi opportuno procedere all'approvazione della modifica dell'art. 40 dello Statuto, prevedendo quale data di scadenza relativamente alle adesioni allo Statuto del Consorzio il 30 settembre 2005, anziché il 31 dicembre 2004, fermo restando che la deliberazione di recepimento da parte dell'Assemblea consortile terrà conto delle adesioni pervenute e determinerà l'automatica modifica dell'art.1 dello statuto stesso. Ciò anche in relazione al fatto che, comunque, la naturale scadenza del "vecchio" Consorzio è fissata per il 31 dicembre 2005.

Considerato altresì che alcuni Enti, in particolare i Comuni di Costa Masnaga e di Missaglia, già soci del Consorzio, hanno comunicato formalmente di non voler aderire allo stesso, rendendo così necessario procedere alla modifica dell'art.1 dello Statuto, al fine di eliminare dall'elenco degli Enti aderenti le due amministrazioni sopra citate;

Rilevato che, al fine di rendere operativo nella sua completezza il Consorzio, si rende altresì necessario approvare la nuova convenzione a seguito all'intervenuta approvazione dello Statuto da parte di tutti gli Enti aderenti, in relazione alla scadenza naturale della fine 2005;

Vista la nota del Consorzio Brianteo Villa Greppi del 16.07.2005 prot. n° 842, pervenuta in data 17.07.2005, prot. n° 11386, con la quale si invitano gli Enti convenzionati ad approvare entro il 30.09.2005, nei rispettivi Consigli Comunali, le modifiche allo Statuto consortile approvate a seguito dell'incontro del 04.07.2005, nonché il testo definitivo della convenzione modificata;

Visto l'allegato Statuto consortile costituito da n° 40 articoli, riportante in grassetto le parti modificate (All.1)

Visto altresì l'allegato schema della Convenzione costitutiva del Consorzio Brianteo Villa Greppi "Centro di Produzione e Diffusione di Cultura, Formazione Arte, Spettacolo - Ente di supporto all'Azione Educativa" (All.2)

Si rende pertanto necessario provvedere all'approvazione delle modifiche al testo dello Statuto ed all'approvazione della nuova Convenzione del Consorzio Brianteo Villa Greppi, così come concordato tra i Comuni e le Province aderenti, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (All.1 e 2);

Visto l'art. 31 e 42 del Testo Unico approvato con D.Lgs 267/2000;

Visto altresì l'art. 32 e 44 dello Statuto del Comune di Triuggio adottato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'08 maggio 2001 con deliberazione n° 14;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti....

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le ragioni meglio espresse in premessa, le modifiche allo Statuto agli articoli 1, in merito all'elenco degli enti aderenti al Consorzio, e 40, prevedendo quale data di scadenza relativamente alle adesioni allo Statuto del Consorzio il 30 settembre 2005, anziché il 31 dicembre 2004; gli articoli succitati risultano così formulati:

### **art. 1 "Costituzione Consorzio":**

*"E' costituito, per l'esercizio associato di funzioni, tra la Provincia di Lecco, la Provincia di Milano e i Comuni di Barzanò, Besana Brianza, Briosco, Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza, Cremella, Monticello Brianza, Nibionno, Renate, Sirtori, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Viganò, Il CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI – Centro di produzione e diffusione di cultura, formazione, arte*

*spettacolo – Ente di supporto all'azione educativa – ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.267/2000, di seguito denominato T.U., e successive modificazioni ed integrazioni.”*

**art. 40 “Norma transitoria”:**

*“Le adesioni al presente Statuto, da approvarsi dagli enti entro il 30 settembre 2005, dovranno pervenire alla sede del Consorzio entro e non oltre il **20 ottobre 2005**. La deliberazione di recepimento da parte dell'Assemblea consorziale terrà conto delle adesioni pervenute e determinerà l'automatica modifica dell'art.1. La presente norma si pone in deroga a quanto previsto dall'art.7.”*

2. Di approvare il nuovo testo integrale dello Statuto del Consorzio Brianteo Villa Greppi - Centro di produzione e diffusione di cultura, formazione, arte, spettacolo - Ente di supporto all'azione educativa, costituito da n° 40 articoli, così come da testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale.
3. di approvare il testo della proposta di Convenzione costitutiva del Consorzio Brianteo Villa Greppi allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All.2);
4. di demandare al Dirigente competente i relativi adempimenti in ordine alla necessaria comunicazione agli Enti interessati.

**Altresì con voti\_\_ favorevoli e \_\_ contrari, essendo \_\_ i presenti,\_\_ i votanti e \_\_ gli astenuti , resi nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva**

Allegato 1

# STATUTO

## TITOLO I NORME GENERALI

### ART. 1 COSTITUZIONE CONSORZIO

**E' costituito, per l'esercizio associato di funzioni, tra la Provincia di Lecco, la Provincia di Milano e i Comuni di Barzanò, Besana Brianza, Briosco, Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza, Cremella, Monticello Brianza, Nibionno, Renate, Sirtori, Triuggio, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Viganò il CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI - Centro di produzione e diffusione di cultura, formazione, arte spettacolo-Ente di supporto all'azione educativa - ai sensi dell'art. 31 del del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito denominato T.U., e successive modificazioni ed integrazioni.**

### ART. 2 SCOPI E COMPITI

Il Consorzio ha lo scopo di

- promuovere, presso gli immobili di sua proprietà, attività di formazione permanente, anche d'eccellenza, in accordo con soggetti pubblici e privati;
- promuovere e gestire attività culturali che prendendo avvio dalle realtà civiche del territorio attivino positive collaborazioni con enti e associazioni diversi;
- provvedere alla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare sia direttamente sia attraverso altri soggetti individuati mediante procedure previste dalla normativa
- organizzare e gestire ogni servizio complementare all'attività educativa, culturale e scolastica del territorio per agevolarne e garantirne la fruizione

Nel rispetto delle finalità indicate il complesso immobiliare può essere ristrutturato, recuperato e restaurato anche con insediamento di eventuali strutture ricettive a supporto, in collaborazione o attraverso altri soggetti pubblici o privati, con apposita convenzione.

#### ART. 3 SEDE LEGALE

Il Consorzio ha sede in Villa Greppi - Monticello, via Monte Grappa, 21.

#### ART. 4 DURATA

- 4. Il Consorzio ha durata sino al 2030, termine che potrà essere prorogato sempreché, permangano gli scopi per i quali il Consorzio è stato costituito. Esso potrà essere sciolto in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, per disposizione di legge o nel caso previsto all'art. 37 del presente Statuto.**
- 5. Ciascuno degli Enti potrà volontariamente ritirarsi dal Consorzio e tale recesso verrà recepito con provvedimento dell'Assemblea Consorziale contenente le opportune modifiche da apportare alla Convenzione ed allo Statuto tramite approvazione da parte degli Enti consorziati.**
- 6. Il recesso avrà decorrenza dal primo gennaio del terzo anno successivo alla sua comunicazione. L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni con effetti permanenti già assunti alla data della comunicazione del recesso. All'Ente recedente, se non diversamente stabilito dall'Assemblea in ordine al pregiudizio e all'impossibilità del conseguimento degli scopi e oggetto sociali che potrebbe derivarne all'ente, spetterà la liquidazione della propria quota patrimoniale al momento dello scioglimento del Consorzio.**

#### ART. 5 PATRIMONIO

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- g) dall'edificio scolastico, sede dell'ITCS "A. Greppi", che costituisce proprietà indivisibile e indisponibile;
- h) dal complesso immobiliare denominato Villa Greppi composto dalla Villa propriamente detta e dalle relative dipendenze, dalle aree a parco e a giardino e dai terreni annessi alla proprietà, dai beni mobili e dalle quote associative conferite dagli Enti;
- i) da acquisti, permutate, donazioni e lasciti;
- j) da contributi straordinari conferiti dagli Enti o da terzi;
- k) da ogni diritto che venga devoluto al Consorzio o acquisito dal Consorzio stesso;
- l) da conferimenti di nuovi Enti pubblici che vengano a far parte del Consorzio ai sensi del successivo art. 7.

#### ART. 6 CONVENZIONE

3. Tra gli Enti consorziati, ai sensi dell'art., 31 del T.U., è approvata una convenzione.
4. Il Consorzio può stipulare ulteriori convenzioni per estendere ad Enti locali non aderenti, che ne avessero temporanea necessità, la propria attività.

#### ART. 7 AMMISSIONE DI NUOVI ENTI PUBBLICI

6. E' consentita l'adesione di altri Enti pubblici al Consorzio, dopo la sua istituzione. Gli Enti interessati devono formalizzare la richiesta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, dichiarando di accettare il presente Statuto e la relativa Convenzione.
7. L'Assemblea consortile esamina la richiesta determinando anche l'ammontare dei conferimenti cui è subordinata la partecipazione, calcolato con riferimento allo stato patrimoniale ed al bilancio di esercizio dell'ente al momento di presentazione della domanda.
8. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti pubblici presuppone la necessaria revisione del presente Statuto e della Convenzione, da approvarsi da ciascun soggetto associato. La Convenzione determinerà i criteri di attribuzione delle quote per i nuovi soci e la redistribuzione delle quote tra quelli già consorziati.
9. L'Ente richiedente, al momento della domanda di ammissione non deve trovarsi in posizione debitoria nei confronti del Consorzio.
10. I nuovi Enti che entrano a far parte del Consorzio non potranno vantare alcun diritto sul valore patrimoniale del Consorzio preesistente al loro ingresso.

### TITOLO II ORGANI DEL CONSORZIO

#### ART. 8 ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente del Consorzio.

#### ART. 9 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consorzio.

#### ART. 10 COMPOSIZIONE E MODALITÀ D'INSEDIAMENTO

4. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti associati di cui all'art. 1 nelle persone dei rispettivi Sindaci, Presidenti o dei loro delegati.
5. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella Convenzione.
6. La prima riunione dell'Assemblea sarà presieduta dal componente più anziano di età al momento dell'apertura della riunione.

#### ART. 11 INSEDIAMENTO

5. Nella prima seduta l'Assemblea, preliminarmente, prende atto del suo insediamento e verifica la regolarità della sua composizione.
6. Nomina quindi con separate votazioni a scrutinio palese il proprio Presidente e Vice Presidente da scegliersi tra i Sindaci dei Comuni consorziati. Si estende a tali cariche il divieto di nomina di cui all'art. 19, comma 3 del presente Statuto.

7. Risulteranno eletti i candidati che avranno raccolto il maggior numero di voti favorevoli e rimarranno in carica cinque anni, fintanto che fanno parte dell'Assemblea.
8. Nella stessa seduta elegge il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui all'art. 19.

#### ART. 12 MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

4. I membri dell'Assemblea esercitano le loro funzioni per la realizzazione delle finalità del Consorzio, rappresentando gli interessi e le aspettative dei rispettivi Enti di appartenenza.
5. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione dell'Assemblea. Per tali finalità hanno diritto di ottenere tutte le informazioni utili dagli uffici.
6. Per l'esercizio delle funzioni sono attribuite ai membri le indennità secondo quanto stabilito dalla legge ed in relazione al successivo art. 27.

#### ART.13 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

3. L'Assemblea ha competenza limitatamente ai seguenti atti:
  - a) verifica della regolarità della sua costituzione;
  - b) nomina del proprio Presidente e Vice Presidente, del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e del suo Vice Presidente;
  - c) definizione di piani e programmi per l'attuazione degli scopi del Consorzio, approvazione del bilancio preventivo e sue variazioni e del bilancio pluriennale, del conto consuntivo, delle spese vincolanti i bilanci per più esercizi escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - d) acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permutate che non siano già espressamente previsti in altri atti fondamentali dell'Assemblea;
  - e) nomina dell'organo di revisione e determinazione dei relativi emolumenti;
  - f) approvazione dei regolamenti consorziali;
  - g) formulazione di proposte agli Enti consorziati di modifica dello Statuto e della Convenzione;
  - h) determinazioni in ordine allo scioglimento del Consorzio e ai criteri regolanti i recessi degli Enti;
  - i) approvazione delle convenzioni con altri Enti locali o soggetti diversi;
  - l) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei consiglieri, di cui al successivo art. 21.
4. Ai sensi di legge saranno trasmessi a tutti gli Enti aderenti al Consorzio gli atti fondamentali indicati alle lettere b), c), g), h) del precedente comma.

#### ART. 14 SEDUTE

8. Le sedute dell'Assemblea sono di norma pubbliche, sono segrete qualora siano iscritti all'ordine del giorno argomenti concernenti la qualità di persone.  
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei membri i quali siano portatori di almeno il 50% delle quote di partecipazione in prima convocazione o la presenza di almeno un terzo dei membri i quali siano portatori di almeno il 30% delle quote di partecipazione in seconda convocazione.
9. La seconda convocazione deve seguire di almeno 24 ore la precedente.
10. L'Assemblea delibera a maggioranza delle quote dei votanti, salvi i casi di cui all'art.13, comma 1, lett. c), per il quale è prevista la maggioranza assoluta delle quote consorziali; lett. b) per il quale è prevista la maggioranza assoluta delle quote consorziali espressa almeno dalla metà dei membri componenti l'Assemblea ed i casi di cui alla lett. d), g), h) e i) per i quali è prevista la maggioranza dei due terzi espressa almeno dalla metà dei membri componenti l'Assemblea, salve comunque speciali maggioranze previste dalla legge.
11. La votazione avviene per voto palese o a scrutinio segreto qualora si tratti di argomenti concernenti persone e implicino apprezzamenti e valutazioni circa la loro qualità e capacità.
12. Il Presidente dell'Assemblea constata la validità dell'adunanza, ne dirige i lavori e dà atto della regolarità delle votazioni.

13. I componenti del Consiglio d'Amministrazione partecipano ai lavori dell'Assemblea, anche con funzioni di relatore, senza peraltro diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.
14. L'Assemblea si riunisce periodicamente previa convocazione del Presidente e comunque almeno due volte all'anno per l'approvazione del piano programma, del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del conto consuntivo.

#### ART. 15 VERBALI

4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.
5. Ogni proposta di deliberazione va accompagnata dai pareri e dalle attestazioni previste dalle disposizioni di legge.
6. L'esecutività delle deliberazioni dell'Assemblea è soggetta alle norme stabilite dal T.U. per i Consigli Comunali e Provinciali, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti in analogia a quanto previsto dall'art. 124 del T.U. della legge sopra citata.

#### ART. 16 CONVOCAZIONI

4. La convocazione dell'Assemblea è disposta dal suo Presidente con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti da trattare. Nello stesso avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
5. Gli avvisi di cui al comma 1 devono pervenire ai membri dell'Assemblea almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Ove la situazione lo richieda, l'Assemblea può essere riunita d'urgenza. In tal caso gli avvisi devono essere trasmessi almeno 24 ore prima della seduta.

#### ART. 17 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto di N. 7 membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente.

#### ART. 18 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3. Il Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo del Consorzio, compie tutti gli atti che non siano riservati all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente o dei responsabili dei servizi.
4. Le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione. Esse dovranno essere sottoposte a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

#### ART. 19 CRITERI DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DURATA

6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalla Assemblea alla prima adunanza, subito dopo il suo insediamento, con modalità fissate dal presente articolo.
7. I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica 5 anni e devono essere scelti fra cittadini che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, risultanti da apposito curriculum.
8. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi consortili.
9. Il Presidente e il Vice Presidente sono designati alternativamente dalle due Province, pertanto la Provincia che designa per prima il Presidente designerà alla scadenza il Vice Presidente.

10. I restanti cinque componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dai Comuni consorziati nel rispetto delle seguenti modalità:
- uno dal Comune di Monticello Brianza, in quanto Comune consorziato, in subordine verrà indicato dall'Assemblea;
  - due dai Comuni della Provincia di Milano;
  - due dai Comuni della provincia di Lecco, di cui uno in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 4000 abitanti.
9. La nomina del Presidente, del Vice Presidente e degli altri membri del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese cumulativamente, a maggioranza assoluta delle quote degli Enti espressa almeno dalla metà dei membri componenti l'Assemblea.
10. Qualora nella prima seduta dell'Assemblea per il mancato raggiungimento della prescritta maggioranza, non si riuscisse ad eleggere gli organi, viene disposta, entro trenta giorni, una nuova votazione con la quale il Presidente ed i Consiglieri vengono eletti con maggioranza semplice delle quote di rappresentanza dei votanti.
11. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il mandato sono sostituiti dall'Assemblea consortile nella prima adunanza utile, secondo i criteri di cui al presente articolo.

#### ART. 20 SEDUTE

11. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal suo Presidente.
12. Per le modalità di convocazione dell'organo si eseguono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16.
13. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
14. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono invitare, per chiarimenti e comunicazioni, persone estranee al Consiglio stesso; tali invitati devono uscire dall'aula delle adunanze al momento del voto.
15. Ciascun consigliere ha diritto di aver tutte le informazioni utili all'esercizio del suo mandato.
16. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica compreso il Presidente.
17. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta di votanti.
18. Le deliberazioni sono prese a votazione palese.
19. Su richiesta di ciascun consigliere, nel verbale si constatano le motivazioni del voto contrario e dell'astensione.
20. Di ogni delibera viene redatto il processo verbale a cura del Segretario che lo sottoscrive assieme con il Presidente.

#### ART. 21 RESPONSABILITA'

5. I Consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio.
6. In ogni caso i Consiglieri sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze.
7. Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei consiglieri non si estendono a quelli tra essi che, essendo immuni da colpa, abbiano fatto annotare senza ritardo il loro dissenso nel verbale della deliberazione del Consiglio.
8. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri è promossa in seguito a deliberazione motivata dell'Assemblea.

#### ART. 22 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente il Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne firma i processi verbali in unione al Segretario;
- b) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dal Consiglio di Amministrazione;
- c) cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni con l'utenza siano informate a trasparenza e correttezza;
- d) firma la corrispondenza;
- e) sovrintende agli uffici e servizi consorziali e veglia al loro ordinato funzionamento;
- f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
- g) stipula le convenzioni di pertinenza consorziale; stipula contratti in assenza dei Responsabili di servizio e qualora il Segretario funga da ufficiale rogante, nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia;
- h) esercita le altre funzioni che gli siano demandate dallo Statuto, dai regolamenti consorziali e da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
- i) adotta d'urgenza i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dell'attività consorziale, salvo ratifica dei relativi atti da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.

#### ART. 23 SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano d'età.

### TITOLO III ORGANI DI CONTROLLO E AUSILIARI

#### ART. 24 ORGANO DI REVISIONE

4. L'Assemblea consortile elegge, a maggioranza assoluta dei presenti, il Revisore dei Conti, scelto fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
5. Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
6. La designazione del Revisore spetta ai Comuni ricompresi nell'ambito territoriale provinciale che non ha designato il Presidente.

#### ART. 25 SOSTITUZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE

In caso di cessazione del revisore per qualsiasi causa, l'Assemblea procede entro 30 giorni dalla data di cessazione alla sostituzione, provvedendo alla nuova nomina nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 24).

#### ART. 26 SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

6. L'organo di revisione esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
7. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. E' tenuto ad accertare la consistenza patrimoniale dell'Ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese, entrate e/o modifiche patrimoniali.
8. E' tenuto a presentare all'Assemblea, per il tramite del Consiglio di Amministrazione, ogni sei mesi e comunque tutte le volte che lo ritiene necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta. Può altresì presentare rilievi e proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione. Qualora vengano presentate da uno o più membri dell'Assemblea rilievi in ordine a fatti afferenti alla gestione dell'Ente, il revisore ne riferisce nella prima relazione utile.

9. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, l'Organo di revisione presenta la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e presenza alla relativa seduta dell'Assemblea.
10. L'Organo di revisione può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed a rilievi mossi all'operato del Consorzio e pertanto presenza in tale sede alle relative riunioni.

#### ART. 27 INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI

L'ammontare delle indennità agli amministratori è deliberato dai rispettivi Organi di appartenenza. Per le indennità di carica il limite massimo è riferito a quanto previsto per un comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, ridotto della metà.

### TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

#### ART. 28 CRITERI ORGANIZZATIVI

3. Il Consorzio organizza i servizi e gli uffici occorrenti all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali basandosi sui criteri di funzionalità, di autonomia, di flessibilità tra i vari settori operativi e di economicità di gestione.
4. L'organizzazione strutturale deve essere aperta per consentire rapporti specialistici esterni.

#### ART. 29 SEGRETARIO DIRETTORE

8. Il C.d.A. affida l'incarico di Segretario ad un iscritto all'albo di cui all'art. 98 del T.U. 267/00, in servizio preferibilmente presso uno degli Enti consorziati.
9. Quale pubblico ufficiale autorizzato per legge ad attribuire pubblica fede agli atti, assolve alle sue funzioni di legalità e garanzia dei procedimenti amministrativi.
10. In particolare partecipa alle sedute degli organi collegiali e ne redige i verbali, roga gli atti e i contratti nell'interesse del Consorzio e nelle forme previste dall'ordinamento e dal relativo regolamento consorziale; provvede all'autenticazione ed al rilascio di atti e di documenti di pertinenza consorziale ai sensi della legge 4.01.1986, n. 15.
11. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività; è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni e degli altri atti dispositivi degli organi consorziali e ne cura l'attuazione.
12. Le altre attribuzioni del Segretario saranno specificate nel regolamento del personale congiuntamente alle correlative responsabilità.
13. Il Segretario svolge le funzioni di Direttore per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1 dell'art. 108 T.U. 267/00.
14. Il compenso per l'incarico e lo svolgimento delle funzioni di Segretario Direttore non potrà superare la percentuale mensile contemplata per gli incarichi di supplenza stabilita dal CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali valevole tempo per tempo.

#### ART. 30 PERSONALE

5. L'articolazione organizzativa specifica e la dotazione organica del Consorzio sono definite dalla pianta organica.
6. Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione recettive della contrattazione collettiva prevista.
7. L'ordinamento del personale sarà informato ai principi della partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e professionalità, in conformità alle disposizioni di legge e della normativa contrattuale, avendo riguardo alla specifica struttura del Consorzio.

8. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti consorziati, previo consenso delle Amministrazioni interessate, in casi straordinari e a tempo determinato.

## TITOLO V GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

### ART. 31 CRITERI DI GESTIONE

La gestione delle funzioni consorziali deve perseguire risultati di efficienza, d'efficacia e di economicità.

### ART. 32 DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI ECONOMICI FINANZIARI FONDAMENTALI

6. Il bilancio pluriennale e la relazione programmatica che lo accompagna indicano per ciascun esercizio le risorse disponibili, le iniziative per un loro impiego e le operazioni di finanza straordinaria ritenute necessarie; fissano inoltre le priorità da assegnare alle spese ed ai servizi in programma.
7. Il bilancio pluriennale ha durata triennale.
8. Il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa è deliberato dall'Assemblea consorziale entro il 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità, e del pareggio economico e finanziario.  
L'approvazione è posticipata nel caso di proroga secondo l'ordinamento degli enti locali.
9. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi e determinano le linee dei provvedimenti amministrativi da assumersi dal Consiglio di Amministrazione nella fase attuativa.
10. Il conto consuntivo è accompagnato, oltre che dalla relazione dei revisori, da una relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione recante valutazioni sull'efficacia della propria opera sulla base dei risultati conseguiti in rapporto alle previsioni ed ai costi sostenuti. Esso è deliberato dall'Assemblea consorziale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento salvo diversa disposizione di legge.

### ART. 33 SERVIZIO DI TESORERIA

Il Consorzio ha un proprio tesoriere. Il servizio di tesoreria viene affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito a seguito di indizione di gara pubblica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

### ART. 34 QUOTE DI PARTECIPAZIONE CONSORZIALE

6. La partecipazione degli Enti consorziati viene determinata in quote fissate nella convenzione costitutiva, fatto salvo quanto previsto all'art. 4 comma 3 e all'art.7 del presente Statuto.
7. L'Assemblea determina, con la deliberazione di approvazione del bilancio, le quote di partecipazione degli enti alle spese generali e di investimento. L'Assemblea determina altresì l'ammontare dei conferimenti da parte degli enti consorziati per la copertura degli eventuali costi sociali.
8. Qualora vengano consorziati nuovi Enti pubblici, la loro quota di partecipazione alla spesa verrà regolata secondo le modalità di cui all'art. 7.

9. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il versamento delle quote annuali di cui al presente articolo va effettuato alla Tesoreria del Consorzio a rate trimestrali anticipate di uguale importo.
10. Il Presidente, trascorso infruttuosamente il termine assegnato, provvede al recupero delle quote nei modi previsti dalle norme vigenti, ivi compresi la procedura stabilita dall'art. 32 del D.L. 28.2.1983, n. 55 convertito nella legge 26.4.1983, n. 131.

## TITOLO VI PUBBLICITA' E ACCESSO AGLI ATTI

### ART. 35 PUBBLICITA' DEGLI ATTI CONSORTILI

3. Gli atti dell'Amministrazione consorziale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per oggetto di motivato provvedimento del Presidente assunto in conformità al regolamento consorziale adottato ai sensi di legge.
4. Ferme le norme di legge sulla durata e sulle scadenze per la loro pubblicazione, i provvedimenti formali degli organi sono esposti nell'Albo del Consorzio presso la sua sede legale.

### ART. 36 ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

3. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio secondo le modalità stabilite dalla legge 7.8.1990, n. 241.
4. Le misure organizzative, le categorie di documentazione sottratte all'accesso per le esigenze previste dalla legge, gli atti considerati interni e le condizioni, gratuite o onerose, per l'accesso e l'acquisizione di copie saranno disciplinate da apposito regolamento.

## TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART. 37 SCIoglimento DEL CONSORZIO

3. Il Consorzio può essere sciolto su formale e motivata richiesta dei consorziati i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi delle quote patrimoniali e nel contempo rappresentino almeno la metà dei membri componenti l'Assemblea.
4. In caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio verrà trasferito agli Enti Consorziati in ragione della partecipazione degli stessi.

### ART. 38 NORME DI RINVIO

3. Per quanto non sia diversamente disposto nel presente Statuto si osservano le norme del Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali.
4. Sino all'adozione di regolamenti previsti per l'attuazione del presente Statuto o da vigenti disposizioni di legge, ai quali si provvederà entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto stesso, continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti nelle disposizioni ancora compatibili con la Convenzione e lo Statuto medesimo.

### ART. 39 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sottoscrizione della Convenzione costitutiva del Consorzio.

ART. 40 NORMA TRANSITORIA

Le adesioni al presente Statuto, da approvarsi dagli enti entro **il 30 settembre 2005**, dovranno pervenire alla sede del Consorzio entro e non oltre **il 20 ottobre 2005**. La deliberazione di recepimento da parte dell'Assemblea consorziale terrà conto delle adesioni pervenute e determinerà l'automatica modifica dell'art. 1. La presente norma si pone in deroga a quanto previsto dall'art. 7.

**Allegato 2**

**Convenzione costitutiva del CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI "Centro di Produzione e Diffusione di Cultura, Formazione Arte, Spettacolo - Ente di Supporto all'Azione Educativa.**

L'anno duemilacinque addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ fra i Signori

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Presidente della Provincia di Milano

VIRGINIO BRIVIO nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Presidente della Provincia di Lecco

e i signori sottoelencati, ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome per conto dei rispettivi Enti in forza delle seguenti deliberazioni a fianco di ciascuno riportate :

<b>Nominativo</b>	<b>Del Comune di</b>	<b>Carica / atto di consiglio</b>
	Barzanò	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Besana Brianza	Sindaco / Assessore delegato

		Del. C.C., n. _____ in data _____
	Briosco	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Bulciago	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Casatenovo	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Cassago Brianza	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Cremella	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Monticello Brianza	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Nibionno	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Renate	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Sirtori	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data

		_____
	Triuggio	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Veduggio con Colzano	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Verano	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____
	Viganò	Sindaco / Assessore delegato Del. C.C., n. _____ in data _____

### **PREMESSO**

- che in data 31/12/2005, avrà scadenza per decorrenza naturale del termine originariamente fissato, il Consorzio Brianteo VILLA GREPPI “ Centro di produzione e diffusione di Cultura, Arte, Spettacolo – Ente Gestore di Servizi di Supporto all’Azione Educativa;
- che i predetti Enti già consorziati hanno accertato l'esigenza dei presupposti d'ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme e pertanto hanno espresso la volontà di procedere alla sua proroga;
- che in conformità agli artt. 30 e 31 del T.U.E.L. 267/2000 i rispettivi Consigli, con deliberazioni anzidette, hanno approvato i progetti di Convenzione e di nuovo Statuto consortile con le relative modifiche;

### **TUTTO QUANTO PREMESSO**

tra i sopraccitati Enti locali si conviene e si stipula quanto segue:

- 1** - AI CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI “Centro di produzione e diffusione di Cultura, Arte, Spettacolo – Ente Gestore di servizi di supporto all’Azione Educativa” succede, di diritto, conservandone la

personalità giuridica pubblica, Il CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI "Centro di Produzione e Diffusione di Cultura, Formazione Arte, Spettacolo - Ente di Supporto all'Azione Educativa".

**2** - IL CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI dotato di propria capacità di agire per la gestione di servizi a rilevanza sociale con autonomia gestionale ha le finalità:

- di promuovere, presso gli immobili di sua proprietà, attività di formazione permanente, anche d'eccellenza, in accordo con soggetti pubblici e privati :
- promuovere e gestire attività culturali che prendendo avvio dalle realtà civiche del territorio attivino positive collaborazioni con enti e associazioni diversi,
- provvedere alla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare sia direttamente sia attraverso altri soggetti individuati mediante procedure previste dalla normativa,
- organizzare e gestire ogni servizio complementare all'attività educativa, culturale e scolastica del territorio per garantirne ed agevolarne la fruizione.

Nel rispetto delle finalità indicate il complesso immobiliare può essere ristrutturato, recuperato e restaurato anche con insediamento di eventuali strutture ricettive a supporto, in collaborazione o attraverso altri soggetti pubblici o privati, con apposita convenzione.

**3** - Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2030 , termine che potrà essere prorogato sempre che permangano gli scopi per i quali il Consorzio è stato costituito. Esso potrà essere sciolto in qualsiasi momento, anche prima della scadenza, per disposizione di legge o nel caso di formale e motivata richiesta dei consorziati i quali complessivamente rappresentino almeno i due terzi delle quote patrimoniali e nel contempo rappresentino almeno la metà dei membri componenti l'Assemblea. In caso di scioglimento del Consorzio il suo patrimonio verrà trasferito agli Enti Consorziati in ragione della partecipazione degli stessi.

Ciascuno degli Enti potrà volontariamente ritirarsi dal Consorzio e tale recesso verrà recepito con provvedimento dell'Assemblea Consortile contenente le opportune modifiche da apportare alla Convenzione ed allo Statuto tramite approvazione da parte degli Enti consorziati.

Il recesso avrà decorrenza dal 1 gennaio del terzo anno successivo alla sua comunicazione. L'Ente che recede rimane comunque obbligato per gli impegni con effetti permanenti già assunti alla data della comunicazione del recesso . All'Ente recedente, se non diversamente stabilito dall'Assemblea in ordine al pregiudizio e all'impossibilità del conseguimento degli scopi e oggetto sociali che potrebbe derivarne

all'ente, spetterà la liquidazione della propria quota patrimoniale al momento dello scioglimento del Consorzio.

**4** – Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile è consentita l'adesione di altri Enti pubblici al Consorzio dopo la sua istituzione. Gli enti interessati devono formalizzare la richiesta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, dichiarando di accettare la presente Convenzione e lo Statuto.

L'Assemblea consortile esamina la richiesta determinando anche l'ammontare dei conferimenti cui è subordinata la partecipazione, calcolato con riferimento allo stato patrimoniale ed al bilancio di esercizio dell'ente al momento di presentazione della domanda.

I criteri di attribuzione delle quote sono stabiliti con deliberazione di Assemblea che tenga conto di quanto indicato nel comma precedente ed in relazione alla definizione del conferimento finanziario del nuovo ente si procederà alla nuova suddivisione delle quote di partecipazione fra gli enti associati.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti Pubblici presuppone la necessaria revisione della presente Convenzione e dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato.

**5** - Per le questioni di particolare importanza o gravità attinenti l'attività del Consorzio, l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione devono richiedere parere consultivo a tutti gli Enti partecipanti al Consorzio se lo richiedono i rispettivi componenti:

a) dell'Assemblea, se rappresentanti almeno un terzo delle quote;

b) del Consiglio di Amministrazione, se rappresentanti la maggioranza dei componenti.

Il parere deve essere comunicato entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il parere s'intende espresso favorevolmente.

Gli atti fondamentali del Consorzio devono essere trasmessi a tutti gli Enti aderenti al Consorzio. Sono considerati atti fondamentali ai sensi dell'art. 31, comma 3 del T.U.E.L 267/2000, quelli indicati dall'art. 13 dello Statuto.

**6** - La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti indistintamente.

Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consorziale.

La risposta e le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni 90 dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

**7-** Ciascun Ente consorziato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività di essa secondo le quote percentuali riportate nell'allegato A) che è parte integrante del presente atto, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4, 3° comma, e 7 dello Statuto.

L'Assemblea determina, con la deliberazione di approvazione del bilancio, le quote di partecipazione degli enti alle spese generali e di investimento; determina altresì l'ammontare dei conferimenti aggiuntivi di parte corrente da parte degli enti consorziati per la copertura degli eventuali costi sociali.

L'effettiva potestà d'intervento di ciascun Ente nei processi decisionali in sede di Assemblea viene correlata in misura proporzionale alla quantificazione dell'accollo finanziario sopportato.

Per i Comuni le quote di partecipazione vengono commisurate alla popolazione residente legale di ciascun Comune al 31 dicembre calcolata alla fine del penultimo anno precedente, secondo i dati dell'ISTAT.

Per le Province la relativa quota viene determinata nel 27,25% delle spese ed oneri consorziali.

Per quanto riguarda le spese in conto capitale potrà essere previsto un maggiore concorso provinciale previa specifica determinazione dei competenti organi dell'Amministrazione Provinciale. Di tali maggiori concorsi si terrà conto in caso di scioglimento del Consorzio secondo quanto previsto al precedente punto 3).

**8-** Il Foro di Lecco avrà giurisdizione e competenza esclusiva sugli eventuali conflitti fra un Ente associato ed il Consorzio in ordine all'attività concernente i servizi in oggetto del Consorzio stesso.

**9** - Oltre l'osservanza dello Statuto i consorziati si ritengono impegnati ad applicare quelle altre disposizioni consorziali dirette ad assicurare il regolare andamento dell'amministrazione dei servizi.

**10** - La proroga del Consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione da parte di tutti gli Enti aderenti, sottoscrizione che dovrà avvenire entro il 15/11/2005.

IL CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI " Centro di Produzione e Diffusione di Cultura, Formazione, Arte, Spettacolo - Ente di Supporto all'Azione Educativa", assicura la continuità di tutti i rapporti giuridici in corso attivi e passivi, assunti dal CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI "Centro di produzione e diffusione di Cultura, Arte, Spettacolo – Ente Gestore di servizi di supporto all'Azione Educativa" sino alla data del 31/12/2005.

Gli organi uscenti del Consorzio durano in carica fino all'elezione dei successori.

Provincia di Milano \_\_\_\_\_

Provincia di Lecco \_\_\_\_\_

Comune di Barzanò \_\_\_\_\_

Comune di Besana B.za \_\_\_\_\_

Comune di Briosco \_\_\_\_\_

Comune di Bulciago \_\_\_\_\_

Comune di Casatenovo \_\_\_\_\_

Comune di Cassago B.za \_\_\_\_\_

Comune di Cremella \_\_\_\_\_

Comune di Monticello Brianza \_\_\_\_\_

Comune di Nibionno \_\_\_\_\_

Comune di Renate \_\_\_\_\_

Comune di Sirtori \_\_\_\_\_

Comune di Triuggio \_\_\_\_\_

Comune di Veduggio con Colzano \_\_\_\_\_

Comune di Verano B.za \_\_\_\_\_

Comune di Viganò \_\_\_\_\_

## ALLEGATO "A"

	Residenti (dati ISTAT 2004)	Quote percentuali
Provincia Milano		27,25
Provincia Lecco		27,25
Barzanò	4898	2,67
Besana in Brianza	14585	7,94
Biosco	5576	3,09
Bulciago	2811	1,53
Casatenovo	12242	6,66
Cassago Brianza	4244	2,31
Oremella	1609	0,88
Monticello Brianza	4179	2,28
Nbionno	3411	1,86
Renate	3868	2,11
Sirtori	2844	1,55
Triuggio	8055	4,38
Veduggio con Colzano	4368	2,38
Verano Brianza	8968	4,88
Vigano	1804	0,98
Totale	83562	100